

DISCIPLINARE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ALLEGATO II A DEL D. LGS. 163/06 (CPC 867) ED ALL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CC n. 89 DEL 26/11/2008, DI IMPORTO PRESUNTO FINO A €.100.000,00

**ART. 1
OGGETTO**

1. Il presente Disciplinare di indirizzo recepisce le norme di cui al D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e al D.P.R. 21/12/1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici”.
2. Esso disciplina l'affidamento dei servizi tecnici, nell'ambito dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi generali di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza.
3. La disciplina delle procedure da adottare, prevista dal presente Disciplinare, riguarda in generale incarichi di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria propedeutici alla progettazione ed all'esecuzione dei lavori pubblici, di importi inferiori a 100.000,00 euro.

**ART. 2
IMPORTO DEI CORRISPETTIVI**

1. La fissazione dell'importo, quale soglia di riferimento per l'assoggettamento ai casi previsti dal presente Disciplinare, verrà effettuata dal Responsabile del Procedimento sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 92 e 253, comma 17, del D.Lgs. 163/06 e dell'art. 62 del D.P.R. 554/99.
2. I corrispettivi (*onorari e spese*) delle prestazioni verranno calcolati secondo il principio del rispetto della dignità della professione in relazione all'importanza delle prestazioni (art. 2233 c.c.) e saranno basati sulla tariffa professionale approvata con legge 143 del 02 marzo 1949 e con decreto del Ministro della Giustizia 4 aprile 2001 (*G.U. n. 96 del 26 aprile 2001*), con l'applicazione delle aliquote per le spese conglobate e dei compensi accessori di cui all'art. 3 del D.M. 4 aprile 2001 e secondo quanto indicato nel paragrafo 5 della Determinazione n° 5 del 27.07.2010 dell'AVCP (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 192 del 18.08.2010 – Suppl. Ordinario n.196). Nel caso di prestazioni di geologo (o di altra specifica professionalità avente una propria parcella professionale) si applicherà la tariffa di riferimento.
3. A tali corrispettivi si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto deve fare riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale.
4. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
5. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4 aprile 2001, in caso di incarichi parziali, non è dovuta alcuna maggiorazione.
6. Nel caso di commissione di collaudo il compenso sarà corrisposto come da art. 210 del DPR 554/99.
7. Nel caso di raggruppamento (associazioni, consorzi ecc.) affidatario di servizi tecnici, il compenso sarà corrisposto al raggruppamento nella misura indicata al comma 2 e nel limite massimo che risulterà dall'esito della gara, indipendentemente dal numero dei professionisti o delle società i costituenti il raggruppamento.
8. Laddove non esistano riferimenti tariffari normativamente disciplinati si farà riferimento, in via subordinata, alle disposizioni degli ordini professionali.
9. Nel caso in cui mancasse qualsiasi riferimento normativo o disciplinare, il Responsabile del procedimento calcolerà il compenso tenendo presente i valori di mercato della prestazione.
10. In questo caso sarà necessario un giudizio di congruità espresso dal Responsabile del procedimento e vistato dal Dirigente del Settore, qualora tali figure non siano coincidenti.
11. Gli sconti saranno previsti, di norma, nella misura ammessa dalle vigenti disposizioni.

**ART. 3
CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI**

1. L'Amministrazione comunale valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.
2. A tal fine, le prestazioni professionali di cui all'art. 90 del D.Lgs. 163/06, sono espletate, prioritariamente, dal personale dei Settori Tecnici Comunali.

3. Quando sussistono le condizioni previste dall'articolo 90, comma 6 del D.Lgs. 163/06, per le attività di cui al successivo articolo 4, è possibile ricorrere all'affidamento esterno ai soggetti di cui all'articolo 90, comma, 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06.
4. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
5. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di servizi tecnici, il fatturato globale in servizi di ingegneria e di architettura, realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente, è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
6. Ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8 del D.Lgs. 163/06.
7. Si intendono per società di professionisti quelle di cui all'art. 90 c. 2 del D.Lgs. 163/06 .
8. Si intendono per società di ingegneria quelle di cui all'art. 90 c. 2 del D.Lgs. 163/06 .
9. In generale, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità al ricorso a professionisti esterni dovrà essere certificata dal Responsabile del procedimento e vistata dal Dirigente del Settore, qualora tali figure non coincidano.
10. In tutti i casi in cui sia necessario valutare situazioni complesse, i cui esiti progettuali possano anche potenzialmente incidere sulla forma, sul funzionamento e/o sull'organizzazione della città o di parti di essa, anche se non estese, ed in ogni caso in cui la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, prima dell'esperimento di qualsiasi procedura concorsuale di affidamento, sarà preferibilmente indetto un concorso di progettazione o di idee, finalizzato all'individuazione dei dati e dei requisiti di base del progetto stesso, in modo che ne possa costituire, sulla scorta delle individuazioni del programma triennale delle opere pubbliche, il documento preliminare.
11. In sede di adozione del programma triennale sono indicate quali progettazioni dovranno essere precedute dal concorso di progettazione o di idee.

ART. 4

PRESTAZIONI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. Le prestazioni oggetto di affidamento per incarichi a soggetti esterni, in generale a titolo indicativo e non esaustivo, sono:
 - a) progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - b) attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di prestazioni professionali speciali e accessorie.
 - c) direzione lavori;
 - d) supporto alla redazione e approvazione del piano triennale lavori pubblici;
 - e) supporto al Responsabile del procedimento nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di LL.PP.;
 - f) redazione di studi di fattibilità;
 - g) redazione di calcoli statici;
 - h) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
 - i) assistenza di cantiere;
 - j) collaudo di OO.PP. (*statico – tecnico amministrativo – funzionale*);
 - k) topografici (*rilievi, frazionamenti, accatastamenti, variazioni catastali, ecc.*);
 - l) geologia e geognostica;
 - m) analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
 - n) attività tecnico-amministrative (*architettoniche, naturalistiche, artistiche, storiche, tecnologiche ecc.*).

ART. 5

INCARICHI A GIOVANI PROFESSIONISTI ESTERNI

1. Sono giovani professionisti coloro che sono iscritti ad un albo professionale da meno di cinque anni.
Il Dirigente del Settore competente, per favorire l'inserimento dei giovani professionisti nel mondo del lavoro, potrà loro riservare e affidare in via diretta, quelle attività di servizi tecnici di importo inferiore a €. 20.000,00 semprechè le ritenga adatte, per impegno e caratteristiche, ad un professionista in via di formazione.
2. Per l'affidamento di incarichi d'importo pari o superiore a €. 20.000,00 potrà essere attribuito come titolo di merito, la presenza, in un gruppo di professionisti, di un giovane professionista, che dovrà partecipare all'elaborazione del progetto e risultare fra i firmatari del medesimo.

ART. 6
PRINCIPI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A €. 100.000,00

1. Nell’ambito dell’esperimento di una procedura negoziata con offerta a massimo ribasso o con offerta economicamente più vantaggiosa, l'affidamento dei servizi tecnici inferiori a €. 100.000,00 avviene previa adeguata pubblicità (*albo pretorio e sito internet del Comune per almeno ventisei giorni*) di apposito avviso (*specifico per un incarico, multiplo per più incarichi, per formazione di un elenco di candidati*), secondo le procedure di cui agli artt. 57, comma 6, e 91, comma 2, del D.Lgs. 163/06, e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza in base alle direttive impartite dall’Autorità sui LL.PP. con determina n. 1 del 19/01/2006 e n. 5 del 27/07/2010 e di seguito esplicitate in forma esemplificativa e non esaustiva:

A. - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE:

a) sarà vietato, a pena di esclusione, ai concorrenti di partecipare alla stessa selezione in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o qualsiasi altra forma (*società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo*);

b) sarà applicata la rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali sarà rivolta l’invito, e cioè non potrà essere affidato un incarico ad un singolo soggetto giuridico qualora:

- nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;
- non siano trascorsi almeno tre mesi da un incarico affidato in precedenza;

c) ci dovrà essere correlazione tra l’esperienza pregressa del professionista e la tipologia del servizio da affidare, di modo che la professionalità richiesta risponda concretamente alle classi e categorie del servizio,

B. - PRINCIPIO DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO:

a) si eseguirà la comparazione dei requisiti posseduti da tutti i concorrenti e, per ciascuno di essi, saranno applicati i medesimi criteri selettivi,

b) sarà vietata ogni discriminazione per motivo di cittadinanza.

C. - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ:

a) saranno richiesti dei requisiti minimi strettamente connessi alla tipologia e all’importo dell’incarico;

b) sarà valutato il merito tecnico non ad aspetti quantitativi ma qualitativi.

D. - PRINCIPIO DI TRASPARENZA:

a) sarà garantito un adeguato livello di pubblicità dell’avviso.

E. - PRINCIPIO DI ROTAZIONE:

a) la scelta dei nominativi ai quali rivolgere la richiesta di offerta seguirà il principio della rotazione.

A tali principi è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona amministrazione.

Ulteriori criteri e maggiori articolazioni rispetto a quelli sopra citati potranno essere stabiliti di volta in volta in occasione della attivazione delle procedure di selezione.

ART. 7
CAUSE D’ESCLUSIONE PER AFFIDAMENTO
DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

1. Non possono risultare affidatari di incarichi i soggetti di cui al precedente art. 3, che si trovino:
- a) nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h), i), l) e m), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
 - b) in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione;
 - c) in un contenzioso con l’Amministrazione Comunale;
 - d) nella condizione di non aver assolto con diligenza e puntualità agli incarichi loro affidati;
 - e) nella condizione di aver rinunciato senza giustificato motivo ad un incarico conferito dall’Amministrazione Comunale;

- f) un incarico affidato abbia dato luogo a contenzioso o danno al Comune, per fatto imputabile allo stesso soggetto, oppure nel caso in cui un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole per cause a lui imputabili.
2. L'assenza di cause di esclusione dovrà essere oggetto di dichiarazione da parte dei soggetti partecipanti all'affidamento, redatta, nelle forme di legge, contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.
 3. Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, il partecipante è escluso, ovvero l'affidatario è dichiarato decaduto, e inoltre si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 66 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 8

REQUISITI SPECIALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00

1. Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica-professionale

I concorrenti dovranno essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto dell'affidamento.

ART. 9

REQUISITI SPECIALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO COMPRESO TRA €. 40.000,00 E INFERIORE A €.100.000,00

1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, dovranno essere iscritti presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale oggetto del presente affidamento.

2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 62 e 63 del D.P.R. n. 554/1999, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti attinenti alla capacità economica e finanziaria:

a) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie oggetto dell'affidamento per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi nel decennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso o della lettera d'invito, deve essere non inferiore a tre volte l'importo dell'intervento in ciascuna delle classi e categorie oggetto dell'incarico (art. 63 c. 1 lettera o) del DPR 554/99).

La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti è fornita preferibilmente mediante la dichiarazione del *fatturato globale* e *specifico* del professionista o della società, espletato negli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione dell'avviso o della lettera d'invito. E' altresì possibile fornire in alternativa quant'altro previsto dal art. 41 c. 1 lettera a) o b) del D. Lgs. 163/06.

3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 42, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 62 e 63 del D.P.R. n. 554/1999, i concorrenti devono possedere uno o più dei seguenti requisiti attinenti alla capacità tecnica e professionale:

- presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente

- per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto.

ART. 10

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A €. 20.000,00

1. Per l'affidamento gli incarichi dei servizi tecnici inferiori a €. 20.000,00, ove il Responsabile del Procedimento di spesa ne ravvisi l'opportunità, si applica quanto disposto dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e cioè affidamento in via diretta a soggetti idonei in possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti

artt. 7 e 8, senza particolare formalità salvo il seguente **divieto di cumulo**: non può essere affidato un incarico ad un singolo soggetto qualora: nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro; non siano trascorsi almeno tre mesi da un incarico affidato in precedenza.

ART. 11
CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €. 20.000,00 E INFERIORE A €. 100.000,00

2. Per l'affidamento gli incarichi dei servizi tecnici di importo pari o superiore a €. 20.000,00 e inferiore a €. 100.000,00 si applica quanto disposto dall'art. 57, c. 6 del D.Lgs. 163/06.
3. L'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti idonei, scelti nell'elenco dei professionisti predisposto dall'Ufficio competente così come previsto dal punto 5) della citata Del. G.C. 405/2009 (e dall'art. 45 del D. Lgs. 163/06); nelle more dell'istituzione del predetto elenco non può che farsi riferimento agli elenchi ed ai curricula comunque acquisiti presso il Comune di Giugliano a seguito dell'invito a manifestare interesse e della preinformazione pubblicata, ai sensi della determina che adotta il seguente disciplinare,
4. L'elenco riferito ai lavori pubblici è suddiviso secondo le classi e le categorie previste dall'art. 14 della legge 02/03/1949 n. 143 e dalla Det. AVCP 5/2010 e verrà aggiornato ogni anno.
5. I soggetti scelti verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
6. Il Responsabile del Procedimento sceglie il soggetto che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione previsti dal presente Disciplinare.
7. Per il criterio del massimo ribasso la migliore offerta sarà selezionata mediante il ribasso percentuale sull'importo totale dei corrispettivi (onorari e spese) posto a base della selezione.
8. Per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la migliore offerta sarà selezionata sulla base dei seguenti criteri e pesi:
 - a) Professionalità desunta dalla documentazione grafica, descrittiva e fotografica.

La professionalità o l'adeguatezza dell'offerta sono valutate sulla base della documentazione presentata dai concorrenti costituita da schede di formato A3 o formato A4 – in un numero compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso, di schede di formato A4 per ognuno dei servizi - relative al massimo a tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali (articolo 64, comma 1, lettera b), punto 1 del DPR 554/99). Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti – per esempio, qualora si tratti di progetti integrati e, cioè, progetti che prevedano prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica – il criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) può essere suddiviso in sub criteri e relativi sub pesi (professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano architettonico, professionalità o adeguatezza dell'offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell'offerta sul piano impiantistico);
 - b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.

Le caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o le caratteristiche metodologiche dell'offerta sono valutate sulla base di una relazione tecnica – costituita da un numero massimo di cartelle, compreso tra venti e quaranta – illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.
 - c) Percentuale di ribasso economico da applicare sull'importo totale dei corrispettivi (onorari e spese) posto a base della selezione.
 - d) Riduzione percentuale del tempo massimo previsto per l'espletamento del servizio.

Il termine massimo per l'espletamento di un servizio di progettazione si riferisce al termine complessivo per la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
9. Ai fini della determinazione della scala delle valutazioni in riferimento sia al criterio di valutazione a) (professionalità o adeguatezza dell'offerta) sia al criterio di valutazione b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta o caratteristiche metodologiche dell'offerta) il disciplinare di gara stabilirà i criteri motivazionali che consentono di ritenere un'offerta migliore di un'altra.

I fattori ponderali da assegnare che saranno agli elementi di cui al precedente punto saranno fissati nell'avviso o lettera d'invito e possono variare, a discrezione del Responsabile del Procedimento:
– per l'elemento a) da 20 a 40,

- per l'elemento b) da 20 a 40,
- per l'elemento c) da 10 a 30;
- per l'elemento d) da 0 a 10.

La somma dei fattori ponderali deve essere pari a 100 (cento). Le misure dei punteggi devono essere stabiliti in rapporto all'importanza di ogni elemento di valutazione.

10. A parità di offerta l'affidamento sarà determinato sulla base del sorteggio pubblico dei soggetti invitati.

ART. 12

AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI

- 1.** Il Dirigente del Settore competente può conferire a soggetti esterni incarichi di servizi tecnici in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrono le seguenti situazioni:
 - a)** in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b)** per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c)** per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - d)** per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
 - e)** per incarichi inferiori all'importo totale di 20.000,00 euro con l'applicazione dei principi di cui al precedente articolo 10.

ART. 13

CONTENUTI DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

- 1.** L'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 e art. 107 del D.Lgs. 267/2000, unitamente al connesso impegno di spesa, verrà conferito con determinazione del Dirigente del Settore competente (ovvero del Responsabile del Procedimento di spesa) con le modalità sopra richiamate.
- 2.** Costituisce allegato obbligatorio alla determinazione lo schema del disciplinare di incarico, contenente almeno i seguenti elementi:
 - a)** la specificazione dell'oggetto della prestazione;
 - b)** il corrispettivo;
 - c)** gli sconti;
 - d)** le garanzie assicurative previste dall'art. 111 del D.Lgs. 163/06;
 - e)** le penali in rapporto alla natura e alla entità dell'incarico per inadempimenti e/o ritardi;
 - f)** le clausole risolutive espresse;
 - g)** l'obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
 - h)** le clausole riferite alla specificità della prestazione.

ART. 14

CONTENUTI DELL'AVVISO O LETTERA D'INVITO

- 1.** L'avviso o la lettera d'invito per l'affidamento dell'incarico dovrà almeno contenere:
 - a)** l'oggetto dell'incarico;
 - b)** i requisiti richiesti;
 - c)** l'importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
 - d)** i tempi di esecuzione;
 - e)** le altre indicazioni relative alla prestazione;
 - f)** il termine per la presentazione delle candidature in stretta connessione con i tempi di pubblicazione dell'avviso o della lettera d'invito;
 - g)** l'indicazione dei criteri e parametri per la valutazione delle offerte.

ART. 15

CONDIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI

- 1.** Gli importi dei lavori si intendono:
 - a)** al lordo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 163/2006 e al D.Lgs. 81/2008;

- b) al netto delle somme a disposizione dell'amministrazione (quali I.V.A., spese tecniche, collaudi, espropriazioni, ecc.).
2. Gli importi dei lavori sono puramente indicativi e non vincolanti; essi, ricorrendo le condizioni di legge, potranno essere aggiornati in sede di elaborazione dei successivi livelli progettuali e in sede di liquidazione finale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, secondo periodo, e dell'art. 18, comma 3, della Legge 143/1949.
 3. Nei casi di cui alla precedente comma 2 i corrispettivi calcolati sono adeguati di conseguenza utilizzando gli stessi criteri che hanno determinato il corrispettivo originario.
 4. I progetti devono essere redatti in conformità del capitolato d'onere predisposto dal Settore OO. e LL.PP. e alle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 163/06, eventualmente integrate e modificate dal responsabile del procedimento in relazione all'importanza e alla tipologia del lavoro, ai sensi del comma 2 della norma citata, secondo quanto stabilito nel documento preliminare alla progettazione di cui all'art. 15 del D.P.R. 554/1999, o nella determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.Lgs. 267/2000.
 5. I progetti devono ottenere i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dal vigente ordinamento giuridico, e ottenere altresì la convalida favorevole ai sensi e degli articoli 47 e 48 del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999 e art. 112 del D.Lgs. 163/06, in caso contrario, qualora ciò non sia possibile per errori, omissioni o comunque per responsabilità del progettista, ogni rielaborazione, modifica, integrazione nonché ogni altra prestazione necessaria al conseguimento della predetta convalida e ogni altro atto di assenso, saranno eseguite tempestivamente dal progettista senza alcun compenso ulteriore.
 6. L'Amministrazione Comunale, a norma dell'articolo 71, e con le modalità dell'articolo 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, si riserva la facoltà di disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai professionisti.

ART. 16 REGISTRO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

1. È istituito il Registro degli incarichi professionali conferiti dal Settore Opere e Lavori Pubblici.
2. In esso dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - a) generalità del professionista;
 - b) oggetto dell'incarico;
 - c) importo dei lavori (*progettati, diretti, collaudati ecc.*);
 - d) importo del finanziamento;
 - e) data di inizio e conclusione dell'attività professionale.
3. Il Registro sarà aggiornato con cadenza almeno trimestrale e sarà depositato presso il Settore.

ART. 17 PUBBLICITÀ

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento amministrativo e prenderne visione nei modi stabiliti dalla legge e dal relativo Regolamento Comunale.

ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI

1. I servizi tecnici previsti dal D.Lgs. 163/06 sono:
 - a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al D.Lgs. 163/06, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 163/06;
 - b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del D.Lgs. 163/06;
 - c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del D.Lgs. 163/06;
 - d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (*quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.*);
 - e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al D.Lgs. 163/06, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore a € 100.000,00 sono disciplinati

dall'articolo 91 del D.Lgs. 163/06.

- 3.** I servizi di cui al comma 1, lettere e) ed f) sono disciplinati:
 - di importo pari o superiore a 20.000,00 euro e inferiore a €. 211.000,00 dagli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 163/06e dal presente Disciplinare;
 - di importo pari o superiore a €. 211.000,00 dalla parte II, titolo I, del D.Lgs. 163/06.
- 4.** Relativamente agli argomenti oggetto del presente Disciplinare e per tutto quanto attiene all'osservanza del medesimo, che non sia in essa disciplinato o non vi trovi puntuale specificazione, valgono le disposizioni delle leggi, degli atti aventi forza di legge e degli atti amministrativi della Regione Campania e dello Stato.
- 5.** Laddove il presente Disciplinare fa riferimento a disposizioni di leggi, di atti aventi forza di legge e di atti amministrativi, tale riferimento deve intendersi trasferito alle disposizioni citate.

Λ°Λ°Λ°Λ°Λ°Λ°Λ°Λ°Λ°Λ

INDICE

DISCIPLINARE DI INDIRIZZO PER L’AFFIDAMENTO A SOGGETTI ESTERNI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ALLEGATO II A DEL D. LGS. 163/06 (CPC 867) ED ALL’ART. 24 DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERA DI CC n. 89 DEL 26/11/2008, DI IMPORTO PRESUNTO FINO A € 100.000,00	1
ART. 1 OGGETTO.....	1
ART. 2 IMPORTO DEI CORRISPETTIVI	1
ART. 3 CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	1
ART. 4 PRESTAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	2
ART. 5 INCARICHI A GIOVANI PROFESSIONISTI ESTERNI.....	2
ART. 6 PRINCIPI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00	3
ART. 7 CAUSE D’ESCLUSIONE PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	3
ART. 8 REQUISITI SPECIALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00.....	4
ART. 9 REQUISITI SPECIALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO COMPRESO TRA € 40.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00.....	4
ART. 10 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO INFERIORE A € 20.000,00	4
ART. 11 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 20.000,00 E INFERIORE A € 100.000,00	5
ART. 12 AFFIDAMENTO IN VIA DIRETTA DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.....	6
ART. 13 CONTENUTI DEL DISCIPLINARE D’INCARICO	6
ART. 14 CONTENUTI DELL’AVVISO O LETTERA D’INVITO.....	6
ART. 15 CONDIZIONI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI.....	6
ART. 16 REGISTRO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI	7
ART. 17 PUBBLICITÀ.....	7
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI	7